

PROVINCIA DI CUNEO - SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER REDAZIONE DI
PROGETTAZIONE LAVORI DI BITUMATURA E REGIMAZIONE ACQUE IN
FRABOSA SOPRANA PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE
DENOMINATO "FRABOLANDIA" SITO IN LOCALITA' MONGROSSO.
Z402ED70BF

-----Tra-----

- la **PROVINCIA di Cuneo**, in persona del Responsabile del Settore Gestione Patrimonio, FRENI Dott. Fabrizio, come da determinazione Centro di Responsabilità Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali n. **1472 del 22/10/2020**-----

-----e-----
- **geom Giuseppe Bottero**, cf. BTTGPP72A07F351H, con studio tecnico a Villanova Mondovì in via Orsi 2, (albo prof.ne collegio geometri Cuneo n. 487) di seguito denominato l'incaricato od il tecnico;-----

----- premesso -----
- che con la determinazione citata è stato disposto di conferire l'incarico la progettazione per i lavori di bitumatura e regimazione delle acque (comprese le pratiche e tutto cosa concerne la presentazione come descritto in premessa), dei piazzali siti presso il complesso immobiliare denominato "Frabolandia", sito nel Comune di Frabosa Soprana al Foglio 11: mappali 282 parte-284 parte -1041 parte -

- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di prestazione d'opera, sottoposta alle norme di cui al Capo II Titolo III Libro quinto del C.C.;-----
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: -----

Art. 1. Oggetto dell'incarico. 1. Il geom. Giuseppe Bottero si impegna ad assumere l'incarico descritto in epigrafe, affidato dalla Provincia di Cuneo.-----

Art. 2. Obblighi legali. 1. L'incaricato è obbligato all'osservanza degli artt. 2222 e ss. del C.C., della legge e della deontologia professionale e di ogni altra normativa in materia. 2. E' a carico del tecnico ogni onere strumentale necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli esterno e indipendente dalla Provincia di Cuneo.-----

Art. 3. Descrizione delle prestazioni. 1. Le prestazioni obbligatorie da eseguirsi consistono nella progettazione per i lavori di bitumatura e regimazione delle acque (comprese le pratiche e tutto cosa concerne la presentazione come descritto in premessa), dei piazzali siti presso il complesso immobiliare denominato "Frabolandia", sito nel Comune di Frabosa Soprana al Foglio 11: mappali 282 parte-284 parte -1041 parte -

Art. 4. Altre condizioni disciplinanti l'incarico. 1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a ogni compenso o rimborso spese oltre a quanto previsto dal presente contratto e a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo. 2. La Provincia fornirà al tecnico tutto quanto in proprio possesso per la prestazione da eseguire. 3. Il tecnico dovrà produrre n.1 copia di ogni elaborato nonché, dietro pagamento delle spese di riproduzione, un numero di copie dello stesso. 4. Ferma restando la proprietà intellettuale dell'elaborato a favore del tecnico, la Provincia è autorizzata all'utilizzo pieno ed esclusivo dello stesso. 5. Il tecnico, nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 ai fini del presente incarico, è tenuto al segreto d'ufficio per le informazioni acquisite e al rispetto delle regole dell'Ente per la tutela dei dati personali.----

Art. 5. Variazioni, interruzioni, ordini informali. 1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto. 2. Sono ammissibili variazioni solo se richieste per iscritto a firma del responsabile del procedimento. 3. Qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, deve essere comunicato per iscritto dal tecnico al responsabile del procedimento.----

Art. 6. Durata dell'incarico. 1. L'incarico deve essere svolto per il tempo necessario alla consegna degli elaborati che, comunque, dovranno essere consegnati entro n. 2 mesi dalla sottoscrizione del presente atto.-----

Art. 7. Penali. 1. Il ritardo nella consegna di quanto commissionato comporta una penale dell'1 per mille del compenso stabilito, per ogni giorno oltre i termini dell'art. 6; le penali non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dalla Provincia e non possono superare il 10% dei corrispettivi contrattuali.-----

Art. 8. Risoluzioni del contratto. 1. La Provincia potrà risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli o contravvenga alle condizioni del presente contratto, a norme di legge o ad istruzioni legittimamente impartite dal resp. del procedimento o quando non produca la documentazione richiesta, ovvero quando la penale di cui all'art. 7 raggiunga il 10% dei corrispettivi contrattuali. 2. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 30 giorni di preavviso; per ogni altra evenienza si applicano le norme del C.C. in materia. 3. Rimane salva la facoltà della Provincia di richiedere i danni per inadempimento.-----

Art. 9. Determinazione dei compensi. 1. Per tutte le prestazioni descritte all'art. 3 e per quelle ad esse riconducibili è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'art. 2225 C.C., **pari a presunti euro € 5.846,48 oneri previdenziali, bolli e spese documentabili comprese** e quanto dovuto ai sensi dell'art. 2578 C.C. 2. La Provincia è estranea a rapporti tra il tecnico ed eventuali collaboratori di cui egli si avvalga. 3. Il rimborso spese deve essere determinato nella misura minima prevista dall'art. 3 D.M. 4.4.2001 e ricompreso nel corrispettivo sopra indicato. Nel caso l'entità di rimborsi spese e compensi accessori superi gli importi minimi indicati, devono essere prodotti giustificativi di spesa.-----

Art. 10. Modalità di corresponsione dei compensi. 1. I pagamenti dei compensi, sia in acconto che a saldo, avverranno in conformità delle fatture elettroniche, datate, firmate dal professionista incaricato indicanti: nome e cognome del professionista, indirizzo, codice fiscale, partita I.v.a., gli estremi della comunicazione di affidamento incarico (ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000), la data di inizio e fine del periodo di riferimento dell'incarico svolto; inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 Aprile 2014 n.66, convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche dovranno riportare **il Codice identificativo di gara (CIG), il Codice Unico di Progetto (CUP), ove richiesto, e il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica.** La Provincia non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche prive dell'indicazione di tali codici. Il saldo delle spettanze dovrà comunque avvenire entro e non oltre un anno dal completamento della prestazione. 2. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura elettronica. 3. I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario con **Cod. IBAN: IT 49T087534648000060100292 – Banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI- filiale di Rocca Dè Baldi** - conto che il tecnico dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'art.3, comma 1 Legge n.136/2010 e s.m.i. In difetto o in caso di errata indicazione dei suddetti dati nessuna responsabilità può attribuirsi alla Provincia. Per pagamenti superiori a euro 10.000,00 la Provincia si atterrà ai disposti del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40. Il tecnico assume gli obblighi di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i.. In caso di inottemperanza il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto. -----

Art. 11. Conferimenti verbali. 1. Il tecnico è obbligato a relazionare su operazioni svolte e metodologie seguite, nonché a segnalare problematiche che richiedano modifiche o adeguamenti. 2. Il tecnico dovrà, senza ulteriori compensi, partecipare a riunioni collegiali indette dalla Provincia anche in orari serali, per un numero non superiore a 3 riunioni.-----

Art. 12. Definizione di controversie, registrazione, disposizioni transitorie. 1. Per le controversie insorgenti dal presente atto è eletto quale foro competente quello di Cuneo. 2.

Bollo assolto in modo virtuale - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cuneo - Prot. n.2009/7415

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso di uso e le spese relative saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.-----
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL TECNICO INCARICATO
Geom. Giuseppe BOTTERO

PER LA PROVINCIA DI CUNEO
Il Dirigente Dott. Fabrizio FRENI



STUDIO TECNICO
Geom. Giuseppe BOTTERO
Via Alessandro Orsi, 2
12089 VILLANOVA MONDOVI'
Cod. F.: BTT GPP 72A07 F351H
P.IVA 02472620042
Tel 0174.597702

